



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 95

DATA COMUNICATO 05/12/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

COMUNICAZIONI	1627
Comunicazioni L.N.D.....	1627
Giornata Internazionale per le persone con disabilità	1627
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	1628

COMUNICAZIONI

Comunicazioni L.N.D.

Giornata Internazionale per le persone con disabilità

Con riferimento all'oggetto, si informa che la Lega Nazionale Dilettanti, a supporto della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della F.I.G.C., ha aderito alla Giornata Internazionale per le persone con disabilità che si è celebrata lo scorso 3 dicembre 2024.

Per tale motivo, si invitano le Società a svolgere idonea attività divulgativa e a voler trasmettere con l'ausilio di uno speaker e/o di un impianto audio all'interno degli impianti sportivi – laddove possibile – i contenuti del messaggio di seguito riportato, in occasione di tutte le gare in programma nelle giornate dal 6 all'8 dicembre 2024 e, se previsti, nei posticipi programmati per Lunedì 9 dicembre 2024.

“In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, che si è celebrata il 3 dicembre, la Lega Nazionale Dilettanti e la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC vogliono promuovere un messaggio di valorizzazione dello sport come strumento di integrazione e inclusione sociale. No alle barriere! Il calcio è di tutti!”

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 05 Dicembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **A.S.D. VIA LARGA MARSCIANO** IN MERITO ALLA GARA PASSIGNANO – VIA LARGA MARSCIANO DISPUTATASI A PASSIGNANO SUL TRASIMENO IL 17.11.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 84 DEL C.R.U. DEL 20.11.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE BARTOLINI GIULIANO PER QUATTRO GARE**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 05.12.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara e all'esito dell'audizione dell'arbitro, è emerso che il sig. Giuliano Bartolini, dopo la notifica dell'espulsione per aver pronunciato una frase irrispettosa nei confronti del direttore di gara, si è rivolto a quest'ultimo con parole ingiuriose, reiterando la condotta anche al rientro negli spogliatoi.

Alla luce di quanto precede la Corte ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. sia commisurata ai fatti contestati e meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Giulia Gillosi

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 05 Dicembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **A.S.D. AMERINA 1950** IN MERITO ALLA GARA ORVIETO F.C. – AMERINA 1950 DISPUTATASI A SFERRACAVALLLO IL 10.11.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 78 DEL C.R.U. DEL 13.11.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE ROSSI GIOVANNI PER CINQUE GARE**
- **SQUALIFICA CALCIATORE SANTARELLI EDOARDO PER CINQUE GARE**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 05.12.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara e all'esito dell'audizione dell'arbitro, è emerso che il sig. Giovanni Rossi, richiamato dal direttore di gara per proteste, ha pronunciato una frase blasfema e parole offensive nei confronti dell'arbitro medesimo e dell'AIA.

Quanto al sig. Edoardo Santarelli, anche costui, dopo essere stato richiamato dal direttore di gara, ha reiteratamente pronunciato frasi blasfeme, offendendo nel contempo l'arbitro.

La Corte ritiene che, in considerazione delle condotte tenute dai due calciatori, la sanzione inflitta dal G.S. sia congrua e quindi meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Giulia Gillosi

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 05 Dicembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **ACADEMY TERNI F.C.** IN MERITO ALLA GARA ACADEMY TERNI F.C. – ORVIETO F.C. DISPUTATASI A TERNI IL 16.11.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 82 DEL 18.11.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE SCIARRETTA ALESSANDRO PER N.10 GARE**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 05.12.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il direttore di gara ha ribadito a questa Corte di essere stata colpita all'altezza delle spalle dal calciatore Sciarretta, il quale, posizionato di fronte all'arbitro stesso, protestando insieme ad altri compagni per la mancata concessione di un calcio di rigore, spingeva l'arbitro – appunto – all'altezza delle spalle. L'arbitro ha precisato di non aver percepito eventuali spinte subite dal calciatore che avrebbero determinato un suo contatto accidentale con l'arbitro medesimo. Ha, peraltro, confermato che il calciatore ha subito porto le proprie scuse.

Anche in considerazione della mancanza di qualsiasi pregiudizio alla integrità fisica del direttore di gara, si ritiene equo ridurre la sanzione ad otto giornate di squalifica corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 36, comma 1, lett.b, C.G.S.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo riducendo ad otto giornate la squalifica del calciatore Sciarretta Alessandro.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maria Grazia Cespa

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzoni e Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 05 Dicembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **NUOVA ALBA A R.L.** IN MERITO ALLA GARA FOOTBALL CAMPITELLO – NUOVA ALBA A R.L. DISPUTATASI A TERNI IL 17.11.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 84 DEL 20.11.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE BERETE BANGAL PER N.5 GARE**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 05.12.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

I fatti sono pacifici e sostanzialmente confermati dalla stessa società reclamante.

Si ritiene peraltro equo contenere la squalifica in n.4 (quattro) giornate considerato il singolo episodio offensivo non reiterato.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo riducendo a quattro giornate la squalifica del calciatore Berete Bangal.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzoni

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 05 DICEMBRE 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace